

Allegato "C" all'atto n. 11743 di Raccolta
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE S.O.S. MISSIONARO

DENOMINAZIONE, SEDE, NATURA

ART.1 - COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione "SOS MISSIONARIO", ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo Settore" e successive modifiche.

Costituitasi come gruppo informale nell'ottobre 1964 e come associazione legalmente ricostituita il 17/06/1983, è stata eretta Ente Morale con DPR 901 del 25/11/1985.

Ha ottenuto il 10/03/1988 l'idoneità del Ministero degli Affari Esteri come ONG ai sensi della legge n. 49/87, mantenendo tale idoneità nel 2016 ai sensi della legge 125/2014 con decreto AICS 2016/337/000271/2, iscritta all'elenco delle Organizzazioni Società Civile.

L'associazione è iscritta ai Registro Persone Giuridiche Prefettura di Ascoli Piceno al numero 287.

L'Associazione è iscritta nel Registro Regionale delle associazioni operanti per la pace, diritti umani e cooperazione e solidarietà internazionale con decreto n. 82/IPC07 del 7 aprile 2010.

A decorrere dell'avvenuta iscrizione della Associazione nell'apposita sezione del RUNTS, l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo Settore) sarà inserito nella denominazione sociale. Da quel momento, l'acronimo "ETS" dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'associazione ha durata illimitata, fino allo scioglimento deliberato dall'Assemblea dei soci.

L'Associazione istituisce la sua sede legale in via Asiago 119/d – nel Comune di San Benedetto del Tronto e può costituire altre sedi operative ovunque lo riterrà opportuno.

Il mutamento di indirizzo all'interno del territorio del comune non implicherà variazione di sede e potrà essere deliberato dall'Assemblea ordinaria.

L'Associazione può istituire sedi distaccate, anche all'estero, che contribuiscano alla vita associativa, con apposita delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo che ne determina l'autonomia amministrativa e organizzativa.

ART.2 – NATURA

L'associazione SOS Missionario è di ispirazione cristiana.

Opera per la promozione integrale dell'uomo.

Rigetta ogni forma di razzismo e di emarginazione, favorisce l'incontro ed il dialogo interculturale e interreligioso.

Considera fondamentale l'integrazione europea e la cooperazione tra i popoli.

Ritiene che la diversità, in tutte le sue manifestazioni, non sia un limite ma una ricchezza.

Si impegna perché si affermi una cultura della solidarietà, del rispetto dei diritti umani universali.

ART.3 – FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro. Mette la persona al centro della sua azione.

Ha come fine la realizzazione di programmi di sviluppo a sostegno delle popolazioni che si trovano in condizioni di povertà o in situazioni di emergenza a causa di guerre, calamità naturali, disastri ambientali, fenomeni migratori.

Favorisce processi che mirano al superamento degli ostacoli di natura sociale ed economica, che impediscono alle donne e agli uomini di vivere nella pienezza dei

propri diritti e della propria dignità, preservando le culture locali, l'ambiente e l'autonomia religiosa e politica dei popoli.

Realizza progetti di formazione e di educazione alla cittadinanza globale, alla solidarietà, alla pace, alla legalità, al rispetto dell'ambiente, allo sviluppo sostenibile.

L'Associazione valorizza il volontariato.

Promuove la sinergia e la collaborazione con ogni altra realtà della società civile, nazionale ed internazionale, senza alcuna distinzione di credo religioso, politico, di cultura o altro, finalizzate alla tutela dei "beni comuni" e alla lotta contro l'intolleranza, il predominio delle leggi di mercato, l'emarginazione, lo sfruttamento dei popoli.

Promuove il "Commercio equo e solidale".

ART. 4 – ATTIVITA'

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, le predette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e per il loro raggiungimento, svolge in via principale, e prevalentemente in favore di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera **n** codice terzo settore);
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera **d** codice terzo settore);
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera **i** codice terzo settore);
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera **k** codice terzo settore);
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera **l** codice terzo settore);
- f) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro minorile (lettera **o** codice terzo settore);
- g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera **r** codice terzo settore);
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera **u**

codice terzo settore);

- i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera **v** codice terzo settore);
- j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera **w** codice terzo settore);
- k) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera **a** codice terzo settore).

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, effettuare i seguenti interventi:

- elaborare e realizzare progetti di cooperazione internazionale, anche con il contributo di enti pubblici e privati;
- sostenere, anche con supporto finanziario e consulenze, programmi di sviluppo gestiti da controparti locali;
- inviare nei paesi suddetti personale specializzato ove necessario e richiesto, anche al fine di promuovere la crescita professionale di personale locale mediante attività di formazione e riqualificazione;
- preparare ed inviare volontari con compiti di cooperazione nei paesi in via di sviluppo;
- intervenire in situazioni di crisi umanitaria;
- offrire servizi, spazi di confronto e di dialogo agli stranieri presenti in Italia;
- promuovere una cultura della solidarietà, della pace, del rispetto dei diritti umani e dell'ambiente attraverso attività di informazione, educazione allo sviluppo e alla cittadinanza globale.

L'Associazione può svolgere attività diverse, individuate dal Consiglio Direttivo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente con riferimento al Dlgs. 117/2017.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, ai sensi art. 7 del D.lgs 117/2017, al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma consentita dalla Legge, anche in forma organizzata e continuativa ed anche attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

ART. 5 – SOCI

5.1 Ammissione e diritti dei soci

Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono lo spirito e le finalità e si impegnano per la loro attuazione.

I soci partecipano alla vita associativa collaborando regolarmente alle sue attività e intervenendo all'Assemblea Generale con diritto di voto.

La sottoscrizione della domanda di associazione implica l'accettazione incondizionata delle norme statutarie e regolamentarie dell'associazione.

L'elenco dei Soci è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

La domanda di ammissione va inoltrata al Consiglio Direttivo e deve contenere

l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata al neo-aderente ed annotata nel libro dei soci.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

5.2 Doveri dei soci e Perdita della qualifica di socio

L'appartenenza all'Associazione impegna gli associati al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

I soci hanno il dovere di sostenere l'Associazione secondo le modalità stabilite dall'Assemblea e con il versamento delle quote annuali.

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per la mancata partecipazione senza adeguate giustificazioni ad almeno tre assemblee consecutive;
- d) per il mancato pagamento della quota associativa per 2 anni consecutivi.

Ogni socio può recedere inviando comunicazione scritta al Presidente il quale provvederà a darne comunicazione al Consiglio e all'Assemblea.

ART. 6 - I VOLONTARI

1. L'Associazione si avvale in modo prevalente di volontari nello svolgimento delle proprie attività.
2. L'attività dei volontari che collaborano con l'Associazione non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive, effettivamente sostenute, per l'attività prestata, debitamente documentate.
3. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
4. Ai volontari impiegati all'estero, nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, non si applicano le disposizioni del precedente comma 1, ma le modalità indicate nell'art. 28, comma 2 della L.125/2014.
5. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro; l'Associazione assicura i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del CTS.
6. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta nel rispetto di quanto previsto all'art. 36 comma 1 del CTS.

ARTICOLO 7 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- **l'Assemblea generale dei soci;**
- **il Consiglio Direttivo;**
- **il Presidente;**
- **il Vicepresidente**

- **il Segretario Generale**
- **l'Organo di controllo**
- **Il Revisore legale dei Conti.**

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 Partecipazione all'assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria.

Hanno diritto di voto sia all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'associazione.

8.2 Convocazione dell'Assemblea:

La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice, anche consegnata a mano, o per posta elettronica.

8.3 Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea;

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita con almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad uno dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.

I Verbali della riunione sono redatti dal Segretario generale.

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, occorre la presenza di 3/4 (tre quarti) dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

La partecipazione all'Assemblea e/o alla votazione, possono avvenire anche a distanza, attraverso strumenti telematici che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante.

8.4 Compiti dell'Assemblea:

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare del bilancio consuntivo e relazione del Consiglio Direttivo;

- d) deliberare sull'esclusione degli associati;
- e) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa;
- g) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;

in sede straordinaria

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro quindici giorni precedenti la data dell'Assemblea.

ARTICOLO 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- convocare l'Assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività, il bilancio preventivo e gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generale;
- predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti;
- deliberare l'accettazione o il diniego delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;

9.2 Composizione del Consiglio Direttivo;

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri nominati dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 3 anni.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario Generale.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il

maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.

Il consigliere assente senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive viene dichiarato decaduto.

Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo o nominare amministratori delegati – composto secondo le modalità enunciate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche i poteri

9.3 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio Direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente.

I Verbali della riunione sono redatti dal Segretario generale.

ARTICOLO 10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale e politica dell'associazione, viene eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.

Dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 11 - IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, nei casi di assenza o impedimento del Presidente

ARTICOLO 12 - IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario generale cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispose il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

ARTICOLO 13 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli art. 2397 e 2399 del Codice Civile.

I membri dell'organo di Controllo durano in carica per tre esercizi e possono essere

riconfermati.

L'Organo di controllo ha il compito di:

- vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto, dei regolamenti interni e del codice etico;
- vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5,6,7,8 del CTS;
- attestare, con la nota integrativa, che il bilancio sociale, se redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;
- redigere le relazioni di revisione o di certificazione dei bilanci qualora ne svolga la funzione.

ARTICOLO 14 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea nomina, di sua iniziativa o al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale.

In alternativa, ai sensi dell'art.30 comma 6 del Codice del Terzo Settore, può assegnare all'Organo di controllo, collegiale o monocratico, l'esercizio della revisione legale dei conti purché tutti i suoi membri siano iscritti nell'apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze. I revisori dei conti vengono incaricati per tre esercizi e possono essere riconfermati.

ARTICOLO 15 - GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche e le funzioni delle persone impegnate negli Organi Sociali dell'associazione sono assunte e svolte a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese sostenute dai componenti degli Organi Sociali che abbiano fornito apposita documentazione.

ARTICOLO 16 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'associazione.

ARTICOLO 17 - ESERCIZIO FINANZIARIO E RISORSE FINANZIARIE

L'associazione persegue i suoi scopi statutari dotandosi di tutti i mezzi e le strutture ritenuti necessari.

L'esercizio finanziario corrisponde con l'anno solare.

Il Bilancio consuntivo è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea a conclusione di ciascun esercizio e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

Le spese sono coperte mediante:

- entrate derivanti da attività proprie;
- quote associative e contributi versati dai Soci;
- contributi pubblici e privati.

ARTICOLO 18 - PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo del patrimonio minimo richiesto dalla legge, si applicherà l'art. 22 comma 5 del D.lgs 117/2017 (codice del terzo settore)

Nello specifico il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai conferimenti effettuati dai Soci;
- b) dai contributi di ammissione e dai contributi straordinari dei Soci appositamente destinati dall'Assemblea ad incrementare il patrimonio;
- c) dai proventi derivanti dalla gestione dei beni, mobili ed immobili che sono o diventeranno proprietà dell'Associazione;
- d) da contributi pubblici e privati;
- e) da donazioni, rendite patrimoniali e lasciti testamentari;
- f) da attività "diverse" di cui all'art.6 D.Lgs 117/2017 e da ogni altro bene che pervenga all'associazione- e che concorra ad incrementare il patrimonio, secondo le determinazioni assunte dall'Assemblea.

ARTICOLO 19 - DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente Statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 20 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea, a beneficio di associazioni aventi finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 21 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to: Vincenzo Catani

F.to: Flavia De Felice Notaio - segue sigillo

[illegible]